

PROV. CATANIA
NUM. PROT. 386/251
DICT. N. 386/251

PROTOCOLLO DI INTESA

PER LA NOMINA DEL CURATORE SPECIALE E DEL CURATORE DEL MINORE DI ETÀ'

TRA

La Corte di Appello di Catania, nella persona del Presidente Filippo Pennisi, Il Tribunale di Catania, nella persona del Presidente Dott. Francesco Saverio Mannino, il Tribunale per i Minorenni di Catania, nella persona del Presidente Dott. Roberto Di Bella e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, nella persona del Presidente Avv. Antonino Guido Distefano,

al fine di garantire l'affidabilità degli elenchi di cui all'accluso regolamento, le parti, d'intesa tra loro, ritengono necessario addivenire alla stipula del presente protocollo, per meglio definire le competenze e gli ambiti di operatività della figura del curatore speciale e del curatore dei minori di età

considerato

che l'avvocato che chiede l'iscrizione nel registro dei curatori speciali e dei curatori del minore di età nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, delle raccomandazioni del CNF, nonché delle vigenti disposizioni nazionali, dovrà curare la propria formazione in modo interdisciplinare per tutelare i diritti e le esigenze dei minori di età coinvolti nei procedimenti giudiziari;

che è interesse di tutti i protagonisti dell'amministrazione giudiziaria adoperarsi affinché siano chiamati all'ufficio professionisti muniti di specifica competenza e di formazione anche in materie interdisciplinari, favorendo la circolarità delle nomine;

che è necessario ed opportuno garantire l'affidabilità degli elenchi, con riguardo alla formazione degli iscritti ed al loro costante aggiornamento, oltre che al rispetto delle norme deontologiche

si conviene che

il presente documento (di cui il regolamento allegato costituisce parte integrante) è rivolto ai patrocianti nominati curatori speciali nei procedimenti civili (limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale cd. "*de potestate*" ed ove sussista un conflitto di interessi, non meramente patrimoniale, tra genitori, e, quindi, in tutte le ipotesi di cui all'art. 473-bis.8 c.p.c.) e nei procedimenti penali, nonché ai patrocianti nominati curatori del minore di età allorché, all'esito dei procedimenti civili ex art. 473-bis c.p.c. in cui siano proposte domande

ex artt. 330 e 333 c.c., vengano adottate misure limitative della responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art. 473-bis.7 c.p.c.

Il regolamento che disciplina la costituzione e la tenuta degli elenchi dei soggetti, che hanno manifestato la propria disponibilità alla nomina di curatore speciale e di curatore dei minori di età, è redatto in conformità al presente protocollo.

POTERI DI RAPPRESENTANZA PROCESSUALE DEL CURATORE SPECIALE

Il curatore speciale è parte processuale (non è un ausiliario del Giudice) e rappresenta gli autonomi interessi del minore di età.

Il curatore speciale del minore di età, subito dopo il conferimento dell'incarico, dovrà provvedere all'assunzione delle informazioni necessarie dai procuratori delle parti e da tutti i soggetti coinvolti; provvederà, al fine della costituzione in giudizio, a depositare istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e rispetterà il principio del contraddittorio ed il diritto di difesa delle parti, partecipando personalmente alle udienze (compresa quella di ascolto del minore di età da parte del Giudice, ex artt. 473-bis.4 e 473-bis.5 c.p.c.).

Nell'ipotesi di impossibilità a partecipare personalmente alle udienze, ove ne ricorrano le condizioni, avrà cura di farsi sostituire da professionista con formazione specifica e qualificata, che abbia una completa conoscenza degli atti di causa.

Interloquirà con il Pubblico Ministero che è parte nel giudizio e ne potrà richiedere la partecipazione in udienza, ove ritenuto necessario.

Potrà chiedere la nomina di un CTU e parteciperà alle relative operazioni peritali (anche relative all'audizione del minore), con facoltà di nominare il proprio consulente di parte (da retribuirsi secondo le regole del patrocinio a spese dello Stato).

Il curatore speciale dovrà spiegare al minore di età, con linguaggio adeguato, in relazione alla sua età e capacità di discernimento, le ragioni della nomina, il tipo di procedimento nel quale è coinvolto e comprenderne le aspettative. Il curatore speciale dovrà spiegare al minore di età che le decisioni assunte dall'Autorità Giudiziaria potrebbero non coincidere con le sue richieste.

Il curatore speciale del minore esaurisce i suoi compiti (anche laddove gli siano stati assegnati specifici poteri sostanziali) con la definizione del procedimento nel cui ambito è avvenuta la nomina.

POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE

Il Giudice, con il provvedimento di nomina o con provvedimento adottato nel corso del giudizio, può attribuire al curatore speciale del minore di età potere di rappresentanza sostanziale.

In tal caso, i poteri di rappresentanza sostanziale attribuiti al curatore speciale dovranno essere specificatamente e dettagliatamente individuati nel provvedimento di nomina o nel provvedimento adottato nel corso del giudizio, ai sensi dell'art. 473-bis.8, co. 3, c.p.c., in quanto la norma non contempla un potere di rappresentanza generale degli interessi del minore, ma prevede l'individuazione di "specifici poteri" (in linea, peraltro, con l'art. 321 c.c., che prevede la nomina di un curatore per singoli atti).

I poteri di rappresentanza sostanziale da attribuire al curatore speciale presuppongono, quindi, una richiesta esplicita e puntuale del Giudice, cui dare immediata esecuzione.

POTERI DI RAPPRESENTANZA SOSTANZIALE DEL CURATORE

Il curatore del minore è una figura che appartiene all'ambito "sostanziale", in quanto è chiamato ad esercitare specifici compiti, attribuitigli nel provvedimento che ha definito un procedimento ex art. 473-bis.c.p.c. in cui siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale.

Il curatore del minore è chiamato ad esercitare i poteri genitoriali attribuitigli dal provvedimento del giudice, al fine di garantire che, concluso il giudizio, la conflittualità o le difficoltà, comunque, presenti in capo ai genitori (tali da aver determinato l'adozione di un provvedimento limitativo della responsabilità genitoriale) non pregiudichino la crescita e lo sviluppo della prole.

Stante i limitativi compiti attribuiti, il curatore del minore potrà essere nominato solo all'esito del procedimento, poiché, nel corso dello stesso, già sarà presente il curatore speciale del minore nominato ai sensi dell'art. 473-bis.8 c.p.c.

ELENCO DEI CURATORI SPECIALI E DEI CURATORI DEL MINORE DI ETÀ

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania predispose la tenuta di un registro contenente l'elenco dei nominativi degli avvocati disponibili ad assumere il ruolo di curatore speciale del minore di età nel processo civile e penale, nonché il ruolo di curatore speciale del minore all'esito del processo civile.

L'albo sarà redatto e gestito secondo i criteri e con i requisiti previsti nel regolamento allegato.

L'Autorità Giudiziaria avrà cura di nominare un curatore speciale del minore di età, nonché un curatore del minore, attingendo dal predetto elenco, con modalità di rotazione.

ISCRIZIONE

L'avvocato che chieda l'iscrizione nel registro dei curatori speciali e dei curatori del minore, nel rispetto delle linee guida del Consiglio d'Europa, delle raccomandazioni del CNF, nonché delle vigenti disposizioni nazionali, dovrà curare la propria formazione in modo interdisciplinare, per tutelare i diritti e le esigenze dei minori coinvolti nei procedimenti giudiziari.

L'iscrizione al predetto registro è subordinata alla verifica della presenza dei requisiti indicati nel regolamento, che costituirà parte integrante del presente protocollo.

La domanda di iscrizione è formulata su modello predisposto e pubblicato sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania nella sezione **CURATORE SPECIALE E CURATORE DEL MINORE**.

Anche l'elenco sarà liberamente consultabile sul sito.

Alla gestione delle iscrizioni ed all'aggiornamento dell'elenco provvede il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che procede, anche, alle cancellazioni degli iscritti nelle modalità e nei termini riportati all' art. 7 regolamento.

DEONTOLOGIA

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età non dovranno essere coinvolti in rapporti personali, sociali o aver prestato il proprio mandato difensivo ad un soggetto appartenente al nucleo familiare del minore di età da lui rappresentato. Le stesse disposizioni si applicano agli avvocati che siano membri di una stessa società di avvocati o associazione professionale ovvero che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale (art. 24, ult. co., Codice Deontologico).

Si applicano, altresì, al curatore speciale ed al curatore del minore di età le disposizioni di cui all'art. 51 c.p.c.

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età ed è tenuto al rispetto del codice deontologico degli avvocati ed in particolare attenzione ai canoni deontologici contenuti agli artt. 9, 14, 15, e 19 e 56 del CDF.

Il curatore speciale del minore, nel rispetto dell'art. 18, co. 2, CDF, garantisce l'anonimato del proprio assistito e si astiene dal comunicare, con ogni mezzo, informazioni relative al procedimento.

INDIPENDENZA, COMPETENZA, CORRETTEZZA E LEALE COLLABORAZIONE CON TUTTE LE PARTI DEL PROCESSO

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età devono garantire la propria indipendenza dal Giudice e dalle altre parti del processo, nonché degli operatori dei Servizi Socio Sanitari e dagli altri ausiliari del Giudice, svolgendo il proprio ruolo nel solo e preminente interesse del minore, ed a tutele dei diritti allo stesso riconosciuti dalla Costituzione, dalla normativa nazionale e dalle Convenzioni internazionali.

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età deve svolgere il proprio incarico con correttezza e lealtà, in collaborazione con tutte le parti del processo e nell'interesse del minore, con il tutore (laddove esistente), con i servizi sociali, con gli educatori, con i responsabili delle comunità, con il personale sanitario, con gli affidatari (o l'ente affidatario), nonché – laddove svolga compiti di natura sostanziale e secondo le indicazioni impartite dal Giudice – con tutti gli altri soggetti che, a vario titolo, si occupano del minore. I contatti con genitori, parenti e parti private avverranno per il tramite dei rispettivi difensori, in ossequio alle norme deontologiche. Contestualmente, si farà carico di assumere tutte le informazioni dai servizi coinvolti nel procedimento, dall'eventuale tutore del minore, dai genitori o dai loro difensori, necessarie per un rapido espletamento del suo incarico.

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età deve curare la propria competenza professionale attraverso l'acquisizione di una formazione, anche multidisciplinare, adeguata e avere un aggiornamento costante nelle materie attinenti al diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori.

ASCOLTO DEL MINORE DI ETÀ DA PARTE DEL CURATORE SPECIALE E PARTECIPAZIONE ALL'UDIENZA DI ASCOLTO DEL MINORE DI ETÀ DISPOSTO DAL GIUDICE

Il curatore speciale del minore di età procede al suo ascolto ai sensi dell'art. 315-bis, co. 3, c.c., nel rispetto dei limiti di cui all'art. 473-bis.4 c.p.c. e delle indicazioni fornite dalle linee guida del Consiglio d'Europa e delle raccomandazioni del CNP.

Il curatore speciale instaura **una relazione di ascolto con il minore di età capace di discernimento**, con modi e termini a lui comprensibili, fornendo allo stesso (anche in relazione all'età ed al suo sviluppo psicofisico) le informazioni ritenute più utili a comprendere l'oggetto del procedimento che lo riguarda, il ruolo del curatore speciale nell'ambito del procedimento. Inoltre, valuta le modalità di ascolto e di comunicazione ritenute più adeguate all'età ed alle condizioni psicofisiche del minore; chiarisce al minore di età che sia capace di discernimento, con modi e termini a lui comprensibili, che la sua opinione sarà tenuta in debita considerazione ma non necessariamente accolta.

Durante l'ascolto in sede processuale, il curatore speciale **partecipa e garantisce al minore di età la possibilità di esprimere liberamente le proprie opinioni.**

RAPPORTO CON IL MINORE

Il curatore speciale ed il curatore del minore di età si adopererà affinché i colloqui con il minore avvengano con modalità congrue in relazione all'età, alle condizioni psicofisiche dello stesso, avvalendosi se del caso di una figura esperta (psicologo, pedagogo).

Il curatore speciale concorda con i procuratori delle parti o con il tutore, se nominato, le modalità dell'incontro con il minore di età.

Il curatore speciale del minore di età capace di discernimento, in collaborazione con le figure professionali coinvolte, è tenuto a fornirgli informazioni sull'esito della procedura che lo riguarda.

ESIGENZE DI RISERVATEZZA E PROTEZIONE

In tutti i casi in cui sussistano esigenze di protezione, il curatore speciale mantiene la segretezza della residenza e del domicilio del minore di età.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il curatore speciale del minore, che assuma le vesti di difensore, ove ricorrano i presupposti previsti dal DPR 115/2002, deposita istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in applicazione, anche, del disposto di cui all'art. 27, co. 4, CDF.


L'istanza di liquidazione dei compensi del curatore speciale del minore di età dovrà essere depositata contestualmente alla precisazione delle conclusioni ed alla rimessione della causa

in decisione, affinché l'Autorità Giudiziaria possa emettere il decreto di pagamento contestualmente al provvedimento che definisce il procedimento.

Nella liquidazione dei compensi per l'attività svolta, il Giudice dovrà tener conto della durata e dell'attività processuale prestata, nonché dei compiti di natura sostanziale conferiti e dell'onerosità del relativo svolgimento, valutando l'indicazione dello scaglione di riferimento calibrato alla complessità del caso secondo i parametri previsti dal D.M.147 del 13.08.2022.

Catania, 13 febbraio 2025


Dott. Filippo Pennisi - Presidente della Corte d'Appello di Catania




Dott. Francesco Saverio - Mannino Presidente del Tribunale di Catania




Dott. Roberto Di Bella - Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania



Avv. Antonino Guido Distefano - Presidente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania





Allegato al Protocollo di intesa per la nomina del curatore speciale e del curatore del minore di età

**REGOLAMENTO SULLE MODALITA' DI ISTITUZIONE E TENUTA
DELL'ELENCO DEI CURATORI SPECIALI E DEI CURATORI DEL MINORE**

Vista la riforma del processo civile, che ha preso avvio con la Legge n. 206 del 26.11.2021 e che presenta, tra gli aspetti più qualificanti, gli interventi sul processo di famiglia e minorile;

Visto, in particolare, che uno dei temi su cui la riforma interviene in maniera più innovativa riguarda la nomina del Curatore Speciale e del Curatore del minore, e nello specifico le modifiche apportate alle disposizioni di cui agli artt. 78 e 80 c.p.c., applicabili ai procedimenti introdotti a partire dal 22 giugno 2022;

Visto che le ipotesi di nomina in cui l'Autorità Giudiziaria deve o può nominare il Curatore Speciale ed il Curatore del minore sono state tipizzate, ferma la necessità della nomina del Curatore Speciale nell'ipotesi di conflitto di interessi del minore con il proprio genitore, così come disposto dalle modifiche apportate ai primi due commi dell'art. 78 c.p.c., in cui si distingue fra ipotesi obbligatorie e facoltative di nomina del Curatore Speciale del minore (cfr. art. 1, commi 30 e 31, lett. a), L. 206/2021), nonché la necessità della nomina del Curatore del minore allorché, all'esito dei procedimenti civili, siano state adottate misure limitative della responsabilità genitoriale;

Vista la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia (Convention on the Rights of the Child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata in Italia il 27 maggio 1991 con la Legge n. 176, che all'Articolo 3 espressamente prevede *"In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza sia delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione permanente"*;

Vista la Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Minori, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996, in vigore internazionale dal primo luglio 2000, ratificata in Italia con la Legge 20 marzo 2003, n. 77, in vigore dal primo novembre 2003;

Viste le Linee guida del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore adottate dai 47 membri del Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, in cui espressamente si legge;

"Formazione di professionisti. Tutti i professionisti che operano con e per i minori dovrebbero ricevere la necessaria formazione interdisciplinare sui diritti e sui bisogni dei minori di diverse fasce di età e sui procedimenti adatti a questi ultimi. I professionisti in contatto diretto con i minori dovrebbero essere formati altresì per comunicare con bambini di ogni età e fase di sviluppo così come con minori che versano in situazioni di particolare vulnerabilità.

Approccio multidisciplinare. *Nel pieno rispetto del diritto del minore alla vita privata e familiare, dovrebbe essere incoraggiata una stretta collaborazione tra diversi professionisti al fine di pervenire a un'approfondita comprensione del minore e a una valutazione della sua situazione legale, psicologica, sociale, emotiva, fisica e cognitiva.*

Dovrebbe essere stabilito un quadro comune di valutazione per i professionisti che operano con e per i minori (quali avvocati, psicologi, medici, agenti di polizia, funzionari dell'immigrazione, operatori sociali e mediatori) nell'ambito di procedimenti o interventi che coinvolgono o interessano i minori, al fine di fornire tutto il sostegno necessario a coloro che adottano decisioni, consentendo loro di servire al meglio gli interessi dei minori in una determinata causa";

Considerato che il Curatore Speciale ed il Curatore del minore dovrebbe avere competenze, non solo in ambito giuridico, ma anche psicologico;

Viste le Raccomandazioni per gli Avvocati Curatori Speciali dei minori, del Consiglio Nazionale Forense del giugno 2022;

Ritenuto utile, opportuno e necessario predisporre per gli Uffici Giudiziari del Circondario di Catania un Elenco contenente i nominativi degli Avvocati professionalizzati e qualificati a svolgere la funzione di Curatore Speciale e di Curatore del minore;

In attesa di una specifica disciplina in materia il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha deliberato l'istituzione dell'**Elenco dei curatori speciali e dei curatori dei minori**, ai fini della disciplina della tenuta del predetto elenco, prevede quanto segue.

art. 1 - ELENCO DEI CURATORI SPECIALI E DEI CURATORI DEL MINORE

L'Elenco Curatori Speciali e dei Curatori dei soggetti minori di età è istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Catania. Il COA provvederà a trasmetterlo al Presidente della Corte d'Appello di Catania, al Presidente del Tribunale Ordinario di Catania ed al Presidente del Tribunale per i minorenni di Catania

art. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania:

1. realizza anche in collaborazione con l'Università di Catania e le maggiori associazioni rappresentative del settore del diritto di famiglia e minorile un Corso di formazione per avvocati finalizzato a fornire una preparazione multidisciplinare per lo svolgimento della funzione di curatore speciale e di curatore del minore della durata di 50 ore con esame finale;
2. realizza altresì, in via transitoria, un ulteriore corso di formazione di 10 ore con esame finale - quale integrazione formativa al fine di consentire l'iscrizione all'albo agli avvocati che hanno già acquisito un corso della durata di 40 ore;
3. esamina le richieste di iscrizione agli Elenchi dei Curatori Speciali e dei Curatori tenendo conto dei requisiti previsti nel successivo art. 3;
4. trasmette agli Uffici Giudiziari gli elenchi aggiornati degli Avvocati in possesso dei requisiti previsti al successivo art.3.

art. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

3.1Requisiti necessari:

- anzianità di iscrizione all'Albo degli Avvocati di Catania di almeno 5 (cinque) anni;
- non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori all'avvertimento;
- non avere subito condanne penali definitive per reati non colposi ed in ogni caso possedere i requisiti di iscrizione all'albo di cui all'art. 17, lett. h), della legge professionale forense;
- essere in regola con il pagamento della tassa di iscrizione all'Albo degli Avvocati;
- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi in materia di crediti formativi;
- essere in regola con l'assolvimento dell'obbligo di sottoscrizione di polizza RC professionale adeguata ai parametri di legge.

3.2. Qualificazione professionale

Avranno diritto a essere inseriti nell'Elenco gli Avvocati di Catania che:

- a) abbiano frequentato proficuamente un corso di formazione specialistico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale e di Curatore del minore organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, di durata non inferiore a ore 50 con esame finale ed aver patrocinato almeno 8 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori negli ultimi 5 anni (nel computo degli 8 procedimenti, potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori in un numero non superiore a 2);
- b) in via transitoria, fino al 31.12.2025, hanno diritto altresì ad essere iscritti nell'elenco, gli avvocati che, alternativamente:
 - abbiano frequentato proficuamente un corso di formazione specialistico per la preparazione allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, di durata non inferiore a ore 40 con esame finale ed aver patrocinato almeno 10 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori negli ultimi 5 anni; potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori, in un numero non superiore a 2.
 - abbiano frequentato corsi-seminari di aggiornamento in diritto di famiglia e/o dei minori organizzato dal C.N.F., da un Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sul territorio nazionale, o da Associazioni (sedi Nazionali o Territoriali) inserite nell'Elenco del C.N.F. delle Associazioni specialistiche maggiormente rappresentative nel settore del diritto di famiglia, che includano nel programma specifiche tematiche relative allo svolgimento della funzione di Curatore Speciale del minore della **durata complessiva di almeno 12 (dodici) ore nell'arco di un anno**, abbiano assunto almeno 10 (dieci) incarichi con funzioni di Curatore Speciale del minore in ambito civile, nell'ultimo triennio; abbiano patrocinato almeno 8 procedimenti in materia di diritto di famiglia e dei minori negli ultimi 3 anni (nel computo degli 8 procedimenti, potranno allegarsi anche procedimenti di negoziazioni assistite in materia di famiglia e minori in un numero non superiore a 2).

Art. 4 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

La domanda di inserimento nell'Elenco dovrà essere, redatta su apposito modello predisposto dall'Ordine degli Avvocati di Catania, reperibile sul sito internet istituzionale, e dovrà essere trasmessa secondo le indicazioni e le modalità ivi indicate.

La domanda dovrà in ogni caso contenere l'indicazione del nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, domicilio professionale, recapiti telefonici e telematici del

professionista, nonché l'indicazione di disponibilità alla nomina nei procedimenti civili e/o nei procedimenti penali.

La domanda dovrà contenere l'autocertificazione, nelle forme di legge, attestante la presenza dei requisiti per l'inserimento, nonché l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ex art. 13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata della relativa documentazione nell'ipotesi di iscrizione a seguito di frequenza di Corsi specialistici.

La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione del numero di incarichi di curatore speciale in corso, con indicazione dell'Autorità Giudiziaria e del numero di ruolo.

L'Avvocato in possesso di ulteriori competenze multidisciplinari in materia di famiglia e minori potrà indicarle allegando la relativa documentazione.

Il C.O.A. procederà all'esame della domanda e degli allegati, ed alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento, salvo richiesta di documentazione integrativa.

Art. 5 - OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO

L'avvocato iscritto all'Elenco dei Curatori Speciali e dei Curatori deve conseguire entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello di iscrizione almeno 12 (dodici) crediti formativi di aggiornamento permanente nella materia del diritto di famiglia e/o minorile.

L'avvocato iscritto secondo il regime transitorio di cui all'art.3 punto 2 lett.b), entro il 31.12.2025, ai fini della permanenza dell'albo dovrà possedere e documentare i requisiti previsti dall'art.3 punto n.1.

I crediti possono essere così conseguiti, previa certificazione della commissione formazione del C.O.A. e/o del C.N.F.

- partecipazione a corsi o seminari in materia specialistica accreditati dal C.O.A. o dal C.N.F.;
- relazione, lezione o seminario o corso in materia specialistica accreditato dal C.O.A. o C.N.F.;
- pubblicazione articoli in materia specialistica.

Ai fini della formazione continua, il C.O.A. terrà corsi di aggiornamenti pratici in forma di seminario per tutti gli iscritti all'elenco.

Art 6. TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco:

- riporta il domicilio professionale ed i recapiti telefonici e telematici del professionista;
- è inserito sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Catania ed è liberamente consultabile;

- è aggiornato semestralmente e trasmesso dal C.O.A al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania ed al Presidente del Tribunale di Catania.

La tenuta dell'Elenco compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che provvede all'inserimento ed alla cancellazione degli Avvocati professionalizzati e qualificati nell'Elenco.

In ogni caso il C.O.A. procederà, con cadenza annuale, alla revisione dell'Elenco ed alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per la permanenza nello stesso.

Art. 7. ESCLUSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Il C.O.A., su richiesta di chiunque vi abbia interesse, può disporre la cancellazione di un Avvocato inserito nell'Elenco qualora l'iscritto

- non rispetti gli obblighi di aggiornamento permanente di cui al precedente art. 4;
- nel corso di un anno, rifiuti per 2 (due) volte di assumere la nomina di Curatore Speciale del minore senza giustificato motivo;
- sia condannato con sentenza definitiva per reati non colposi ovvero sia destinatario di provvedimento disciplinare definitivo superiore all'avvertimento;
- cessi di detenere i requisiti previsti nel presente Regolamento (art.3) per l'inserimento nell'Elenco.

La cancellazione dovrà essere preceduta dalla richiesta di chiarimenti all'interessato, previa convocazione da parte del Consiglio dell'Ordine. L'Avvocato potrà impugnare il provvedimento secondo quanto previsto dalla Legge 247/2012.

La cancellazione del nominativo dall'Elenco sarà deliberata dal C.O.A. di Catania e tempestivamente comunicata al Presidente della Corte d'Appello, al Presidente del Tribunale per i Minorenni di Catania ed al Presidente del Tribunale di Catania, per il relativo aggiornamento.

